

RPU. n. 5/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2ª Sezione Civile -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Carlo Madia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 5/2024 R.P.U., avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. C.C.I.I., depositata, con l'ausilio dell'O.C.C. del Comune di Scaletta Zanclea, nell'interesse di:

ADORNO ANTONINO, nato a Messina il 20.10.1963, c.f. DRNNNN63R20F158S; e **FERRARA GIUSEPPA**, nata a Messina il 17.05.1966, c.f. FRRGPP66E41F158VRA, rappresentate e difese dall'avv. Alessia Pace per procura in atti; - ricorrenti -

nei confronti di

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, p.iva: 13756881002, rappresentata dal Funzionario responsabile Orazio Abate; - resistente -

e

Condominio Palazzo Presti, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina De Leo per procura in atti; - resistente -

e

Towers CQ srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pennisi; - resistente -

e

FIDES spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Cipolla; - resistente -

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato il 17.01.2024 per il tramite dell'O.C.C. del Comune di Scaletta Zanclea, i Sigg.ri Adorno Antonino e Ferrara Giuseppa - premesso di essere "consumatori" (in quanto impiegati pubblici), di versare in stato di sovraindebitamento; di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. - hanno proposto un Piano del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, con annessa istanza per l'applicazione delle misure protettive cautelari richieste ai sensi dell'art. 70 CCII e segnatamente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che avrebbero potuto pregiudicare la fattibilità del piano, con richiesta di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.

Il Piano depositato può essere riepilogato sinteticamente nei seguenti termini:



“Importo totale offerto ai creditori pari a € 166.942,67;

- esaurimento della procedura in 10 anni e mesi 4 a decorrere dall'omologa del piano;*
- pagamento di quanto suesposto in n. 124 rate mensili con una rata media di € 1.362,00;*
- pagamento in prededuzione dei compensi dell'OCC e dell'avv. Alessia PACE oltre spese vive e accessori come per legge;*
- pagamento integrale del credito ipotecario dell'INPS (ex INPDAP) pari a € 136.217,00*
- pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati;*
- stralcio di tutti i crediti chirografari nella misura di soddisfo del 60,00%;*
- previsione di un fondo di riserva di € 2.000,00 a copertura di eventuali crediti successivamente precisati”.*

Con decreto di questo GD del 10-11.06.2024 è stata dichiarata ammissibile ex art. 70 CC.II. la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed è stata concessa sia la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà degli stessi, sia la misura della revoca della cessione del quinto in considerazione del merito creditizio (valutato del gestore nella relazione particolareggiata), della capacità economica-finanziaria dei ricorrenti e della sostenibilità del piano.

Con memoria dell'8-9.07.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevava l'errata attribuzione, nell'ambito del piano di ristrutturazione, della qualifica di soggetto creditore per i carichi iscritti a ruolo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, la mancata indicazione dei singoli soggetti effettivamente creditori (Enti impositori) e del relativo credito dagli stessi vantato, in violazione dell'art. dell'art. 67, comma 2 - lett a) del Decreto Legislativo n. 14/2019. Chiedeva, pertanto, una modifica del piano presentato che tenesse conto dei singoli enti impositori quali creditori da far partecipare alla procedura.

Il Gestore della Crisi nominato dall'OCC ha poi depositato, in data 2.08.2024, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CC.II. una prima modifica al piano proposto nei seguenti termini:

1. pagamento del ceto creditorio con un importo complessivo pari ad € 168.852,88;
2. esaurimento della procedura in 10 anni e 5 mesi a far data dall'omologazione del Piano;
3. pagamento in 125 rate mensili di € 1.355,00
4. pagamento in prededuzione dell'OCC e del Legale dei Debitori;
5. pagamento integrale del credito ipotecario
6. pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati;
7. soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 60%
8. previsione di un fondo di riserva pari a € 2.000,00.

Il gestore, in seno alla predetta modifica, contestava le osservazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché le osservazioni fatte pervenire dai creditori DIONISO SPV SRL e FIDES spa. Nella modifica del piano veniva comunque considerato il maggior credito preteso dalla Dioniso SPV S.r.l. e da ADER.

In data 19.09.2024 si costituiva in giudizio il creditore Condominio Palazzo Presti chiedendo che fossero riconosciute, in prededuzione, le ulteriori somme maturate in suo favore pari ad € 3.525,17.

Con note scritte del 17.09.2024 la Fise spa chiedeva il rigetto del ricorso proposto dai sigg. Adorno-Ferrara.

Anche la Tower CQ srl con note del 3.10.2024 contestava il ricorso introduttivo.



In data 25.11.2024, i ricorrenti con l'ausilio del gestore della crisi, tenuto conto delle nuove poste creditorie del Condominio Palazzo Presti, dell'ADER e della Regione Sicilia, rimodulavano il piano di ristrutturazione come segue:

“1. pagamento del ceto creditorio con un importo complessivo pari ad € 172.314,34;

2. utilizzo parziale del fondo di riserva messo a disposizione dai debitori, a copertura del credito precisato dalla Regione Sicilia – pari ad € 1.346,36 –, e conseguente permanenza nella procedura per lo stesso titolo, dell'importo residuo di € 653,64;

3. esaurimento della procedura in 10 anni e 7 mesi a far data dall'omologazione del Piano;

4. pagamento in 127 rate mensili di € 1.361,42;

5. pagamento in prededuzione dell'OCC e del Legale dei Debitori;

6. pagamento integrale del credito ipotecario;

7. pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati;

8. soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 60%”

Successivamente i ricorrenti, con le note scritte del 2.12.2024, hanno chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione così come rimodulato dall'OCC in data 25.11.2024, insistendo nella restituzione delle somme indebitamente trattenute da Fides Spa e Towers Cq Srl (quinto dello stipendio) in violazione della disposta misura protettiva della revoca della cessione del quinto, da destinarsi integralmente alla soddisfazione della massa dei creditori nelle modalità opportune.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che la proposta di piano rimodulata depositata dal gestore della crisi in data 25.11.2024 meriti di essere omologata.

Così come già rilevato con decreto del 10-11.06.2024: i debitori sono membri della stessa famiglia (essendo coniugi) e sono conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.; sussiste la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e la competenza del Tribunale adito;

I ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La proposta è altresì ammissibile in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali, né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

Sussiste, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del *sovraindebitamento*, inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in atti.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili significativi o immobili negli ultimi cinque anni.

Sussiste, in particolare, il requisito della meritevolezza in capo ai debitori: si evidenzia in proposito, così come ampiamente valutato e chiarito dal gestore in seno alla relazione particolareggiata versata in atti, che non può ravvisarsi nella condotta dei sovraindebitati un comportamento gravemente colpevole, né tantomeno doloso o in mala fede, nell'accesso al credito durante il periodo in considerazione. Diversamente, pare sussistere, in base alla già esistente



esposizione debitoria dei ricorrenti, una valutazione superficiale del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti. Può ravvisarsi, infatti, nella odierna condizione di sovraesposizione dei debitori istanti un'analisi del merito creditizio colpevolmente erronea da parte degli Istituti che hanno accordato i finanziamenti.

La durata del piano appare ragionevole (10 anni e 7 mesi), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento del 60% dei creditori chirografari.

Giustificata appare poi la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 60% del totale. Ed invero, la percentuale di soddisfazione del credito chirografario si ritiene ammissibile tenuto conto anche delle alternative percorribili dai creditori chirografari. E' bene, infatti, tenere in considerazione che, in caso di mancata omologa della proposta e di attivazione di azioni di recupero forzoso, i predetti creditori potrebbero soddisfarsi, in concorso e solo se residuerà qualcosa a seguito del pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati (Erario).

In relazione ai debiti iscritti a ruolo, non essendo pervenute osservazioni da parte degli enti impositori, l'ammontare previsto nel piano da versare complessivamente in favore dell'Agente della Riscossione dovrà essere suddiviso tra i vari enti impositori in proporzione dei rispettivi crediti.

Va infine evidenziato che in pendenza di misura protettiva consistente nella revoca della cessione del quinto dello stipendio, le trattenute sullo stipendio dei coniugi operate dalla Fides Spa e Towers CQ Srl sono illegittime. Ne consegue che tali somme già incassate dai predetti creditori chirografari, da quantificarsi a cura del gestore della crisi, andranno decurtate dall'importo complessivo che in base al piano di ristrutturazione del 25.11.2024 è destinato al soddisfacimento dei predetti creditori.

Per tutte le ragioni suesposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti nella rimodulazione sopra indicata va omologata.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti, così come rimodulato in data 25.11.2024, presentato nell'interesse di Adorno Antonino e Ferrara Giuseppa, così strutturato:

1. pagamento del ceto creditorio con un importo complessivo pari ad € 172.314,34;
2. utilizzo parziale del fondo di riserva messo a disposizione dai debitori, a copertura del credito precisato dalla Regione Sicilia – pari ad € 1.346,36 –, e conseguente permanenza nella procedura per lo stesso titolo, dell'importo residuo di € 653,64;
3. esaurimento della procedura in 10 anni e 7 mesi a far data dall'omologazione del Piano;
4. pagamento in 127 rate mensili di € 1.361,42;
5. pagamento in prededuzione dell'OCC e del Legale dei Debitori;
6. pagamento integrale del credito ipotecario;
7. pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati;
8. soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 60%;



9. decurtazione dall'importo complessivo che in base al presente piano di ristrutturazione è destinato al soddisfacimento dei creditori Fides Spa e Towers CQ Srl delle somme già incassate dai predetti creditori chirografari con la cessione del quinto dello stipendio in pendenza di misura protettiva concessa da questo GD in data 10-11.06.2024 (somme da quantificarsi a cura del gestore della crisi).

ONERA

i ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CC.II.;

DISPONE

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

AVVERTE

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

AVVERTE

il Gestore dell'OCC che dovrà: vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Messina, 22/05/2024

Il Giudice delegato
dott. Daniele carlo Madia

